



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002919 - 29/02/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 26 FEB. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERONA
Via Tezone 5
37122 Verona (VR)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 58/2016 _ società tra professionisti _ oggetto sociale

Con riferimento al quesito formulato l'11 febbraio 2016 con il quale si chiede se una STP costituita unicamente da soci iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possa indicare nell'oggetto sociale anche l'esercizio in via esclusiva delle attività riservate agli iscritti all'ordine dei consulenti del lavoro, dei revisori contabili e degli avvocati (limitatamente all'esercizio dell'attività extragiudiziaria, con esclusione pertanto di tutte le attività forensi e giudiziarie e di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è consentito costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Inoltre, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, l'atto costitutivo di tali società deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lettera a) e che l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lettera c).

Allo stesso modo l'art. 1 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 nel dettare le "definizioni" ribadisce che le società tra professionisti sono quelle costituite [...] per l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Dal tenore letterale delle disposizioni citate emerge chiaramente che alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. In tali attività professionali vi rientrano tanto quelle "riservate", tanto le attività "tipiche" o "caratteristiche" della professione il cui esercizio è consentito da norme speciale o dall'ordinamento professionale¹.

Anche se gli incarichi professionali sono assunti direttamente dalla società, la loro esecuzione è rimessa esclusivamente al socio professionista in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione

¹ In tal senso si veda la circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il documento CUP, *Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento*, allegato all'informativa del CNDCEC n. 3 del 9 gennaio 2012.

professionale richiesta. Quindi le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione in base alla loro qualifica professionale. È necessario dunque che i soci professionisti siano abilitati all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale.

Pertanto, così come indicato nelle massime notarili² e dalla dottrina³ è necessario che esista un collegamento tra la qualifica di socio professionista e l'attività professionale dedotta nell'oggetto della STP.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione



² Massime Triveneto, n. Q.A.14; Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 224-2014/I.

³ Si veda in particolare si veda M. CIAN, *Le nuove società tra professionisti*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 212-marzo/aprile 2013, Inserto "la nuova società tra professionisti", pag. 7; M. SILVA, *L'oggetto sociale della società tra professionisti*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 212- marzo/aprile 2013, Inserto "la nuova società tra professionisti".